

Senato della Repubblica Italiana
Presidente della 2^a Commissione Permanente (Giustizia)
Senatore Filippo Berselli

Osservazioni sui disegni di legge nn. 2329 e 2534

Ad oggi sono stati accreditati ed operano in tutto il territorio nazionale un numero pari a 379 Organismi di Mediazione; di questi più del 60% sono organismi privati con un numero di sedi principali e secondarie pari a 706, che hanno investito economicamente e culturalmente sulla mediazione, basandosi sull'attuale impianto normativo.

Le ultime rilevazioni statistiche confermano una altissima percentuale di successo, pari al 71% (dati Ministero della Giustizia) di risoluzione di controversie gestite tramite lo strumento della mediazione civile che rappresentano, a distanza di pochi mesi dell'entrata in vigore della sua obbligatorietà, un risultato tangibile e concreto; mentre non hanno trovato alcun riscontro le argomentazioni di inefficienza e di insoddisfazione propagandato da alcuni appartenenti al mondo dell'avvocatura.

I fatti sono riscontrabili con i numeri e non con demagogiche argomentazioni basate su pregiudizi ed interessi non riconducibili ad un benessere collettivo.

Non esiste nessuna opposizione ne congiura nei confronti della categoria degli avvocati, anzi più del 60% dei mediatori che opera all'interno degli Organismi Privati e Pubblici sono avvocati, il 5% sono laureati in giurisprudenza, il 10% sono dottori commercialisti e il rimanente 25% sono professionisti provenienti da altre estrazioni formative. Questi dati, che devono rappresentare un punto di partenza certo, in quanto facilmente deducibili, delineano come sia alta la professionalità dei mediatori e come sia garantita la massima efficienza nella trattazione dei conflitti.

L'operato di chi presta la propria attività professionale all'interno della mediazione civile tiene conto anche di una grande sensibilità che è indispensabile nel cercare di dirimere una controversia che spesso si radica in malesseri ben più profondi. Materie come le successioni, i diritti reali, il condominio, celano disagi e contratture che vanno al di là della contesa legale, ed è grazie all'operato di un mediatore debitamente preparato, che attraverso tecniche e procedure appositamente collaudate riesce a negoziare sia un accordo che a stemperare una litigiosità crescente che può creare futuri conflitti.

La mediazione è l'arte del buon senso, che ha la possibilità di fermare un contenzioso che spesso è riconducibile più a questioni di principio che di reale interesse.

Dietro gli organismi di mediazione operano ed esercitano migliaia di professionisti, che hanno investito tempo, studio e risorse a favore di questo istituto.

L'obbligatorietà della norma così come attualmente è costituita, rappresenta una forza dirompente nella cultura del contenzioso. L'obbligo non rappresenta sicuramente una scelta ben accettata da chiunque, a nessuno piace essere obbligati a fare qualche cosa, ma è necessario a garanzia di un bene comune.

L'obbligo di tentare un accordo prima di arrivare in contenzioso civile dinanzi ad un tribunale, attraverso l'ausilio di uno strumento di garanzia come la mediazione civile, sta permettendo di diffondere una cultura differente che sta recando e recherà vantaggi a tutta la collettività in generale. Non tutto è mediabile ne questo strumento ha la presunzione di essere assoluto e risolutivo, ma sicuramente rappresenta uno strumento deflattivo e filtrante che potrà recare solo vantaggi anche alle procedure ordinarie che potranno essere seguite in modo migliore grazie alla riduzione del contenzioso in entrata nei tribunali.

Ribadiamo che gli effetti della mediazione sono sicuramente reali e che se la norma non verrà modificata in corso d'opera porterà allo smaltimento di circa 700 mila controversie all'anno, con un notevole alleggerimento del carico oggi gravante sulla giustizia civile; attualmente occorrono mediamente 845 giorni per arrivare ad una sentenza di primo grado mentre un procedimento di mediazione può produrre degli effetti nell'arco di 4 mesi.

I benevoli effetti della mediazione potranno salire se il legislatore introdurrà un sistema sanzionatorio per la mancata partecipazione strumentale da parte di chi è invitato ad aderire ad un tentativo di mediazione. Se esiste l'interesse nel voler chiudere il contenzioso e non utilizzare lo stesso come sistema di rinvio della propria responsabilità a favore dei tempi biblici della giustizia, è doveroso lavorare affinché entrambi i soggetti coinvolti nella lite si trovino a discutere nel cercare una soluzione.

Chi al contrario aderisce al tentativo di mediazione nella maggior parte dei casi riesce a trovare un accordo risolutivo; dunque è necessario lavorare affinché ci sia una più alta partecipazione alla mediazione. Riteniamo infatti che la mediazione possa essere uno strumento alternativo della giustizia per dirimere le controversie in modo rapido definitivo e con reciproca soddisfazione delle parti.

Noi come associazione rappresentativa degli organismi di mediazione/formazione ci impegniamo a migliorare la qualità del servizio di mediazione offerto ai cittadini e alle imprese.

Siamo preoccupati degli effetti che potrebbe avere l'assistenza obbligatoria generalizzata di un legale nel procedimento di mediazione e senza che lo stesso non abbia ricevuto un'adeguata preparazione sulle tecniche di negoziazione.

Difendiamo, infine, con forza l'obbligatorietà del tentativo di mediazione al fine di diffondere la cultura conciliativa nel Paese.

Ci rendiamo disponibili ad apportare la nostra esperienza, come strutture che operano sul campo della mediazione, partecipando ai lavori di revisione normativa.

Il Presidente di Assomediazione
Ferdinando Lombardo

Roma, 16 giugno 2011